



## Comune di Vittoria

### REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

<u>PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....</u>	
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....</u>	<u>2</u>
Articolo 3 - Soggetto attuatore della definizione agevolata	
<u>Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e termini.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....</u>	<u>4</u>
<u>PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 9 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 12 – Importi dovuti.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 13 – Perfezionamento della definizione.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 14 – Sospensione del processo.....</u>	<u>6</u>
<u>PARTE III - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE OMESSE ED INFEDELI DICHIARAZIONI TARI.....</u>	<u>6</u>
Articolo 15 - Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 16 - Soggetto attuatore della definizione agevolata.....	6
Articolo 17 - Denunce e avvisi di pagamento della definizione agevolata.....	7
Articolo 18 - Procedura per la definizione agevolata.....	7
Articolo 19 - Effetti per la definizione agevolata.....	7
Articolo 20 - Revoca della definizione agevolata ed effetti.....	8
Articolo 21 - Entrata in vigore.....	8



## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, patrimoniali e tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate comunali:

- tutti i debiti di natura tributaria (quali IMU e TARI) ed i debiti di natura patrimoniale (quale Canone Idrico e Canone Unico Patrimoniale) derivanti da atti esecutivi emessi entro il 31/12/2025 o derivanti da atti non esecutivi maturati alla data del 31/12/2025. I debiti come sopra individuati possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di sorte capitale; in aggiunta dovranno essere rimborsati tutti gli oneri sostenuti dal comune o dal concessionario per le procedure esecutive, cautelari e di notificazione degli atti.

- sono ammesse alla definizione agevolata anche i debiti tributari e patrimoniali relativi a liti pendenti non definite, alla data di pubblicazione del presente regolamento, con sentenza passata in giudicato e ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento; in questo caso la parte richiedente dovrà rinunciare al contenzioso pendente.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i criteri dell'Ente derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti anche per sentenze non definite.

### **Articolo 3 – Soggetto attuatore della definizione agevolata**

1. Il soggetto attuatore della definizione agevolata è il soggetto che ha emesso o ha ricevuto in affidamento il carico portato negli atti di cui in articolo 1 suscettibili di definizione agevolata.

2. L'ente creditore ed il soggetto attuatore valuteranno ogni eventuale possibilità, nel rispetto delle competenze assegnate agli organi dell'Ente e della normativa in materia di contratti pubblici, di intervenire sui rapporti contrattuali in essere.

### **Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e termini.**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, le istanze potranno essere presentate dai soggetti debitori a decorrere dal giorno 16/4/2026 fino a tutto il 31/7/2026. Il suddetto termine è



prorogabile una sola volta, con deliberazione della Giunta Comunale. Le rateizzazioni potranno avvenire secondo le seguenti modalità in relazione all'importo del debito:

- debiti il cui importo è minore o uguale a €1.000,00 massimo 10 rate mensili; gli eventuali rimborsi di oneri e spese saranno calcolati e dovuti dal richiedente con la prima rata.

- debiti il cui importo è superiore € 1.000,00 e fino a €5.000,00, massimo 48 rate mensili; gli eventuali rimborsi di oneri e spese saranno calcolati e dovuti con la prima rata.

- debiti per importi pari o superiori a € 5.000,00, la prima rata non sarà maggiorata del 20%, ma pari importo con le successive, il residuo debito sarà dilazionato in massimo di 72 rate mensili.

L'ammontare di ogni rata, qualunque sia la rateizzazione concessa, non può essere inferiore ad € 100,00.

La rateizzazione si perfezionerà, e con essa la sospensione del debito, al pagamento della prima rata; le rate dovranno essere onorate alle scadenze comunicate nel piano rateale e cadranno, salvo diverso accordo, alla fine di ogni mese; la prima dovrà essere pagata al momento della comunicazione di ammissione alla definizione agevolata da parte dell'ufficio. I pagamenti saranno considerati regolari se effettuati con un ritardo massimo di 30 giorni rispetto alle scadenze stabilite.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

### **Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza dal beneficio della definizione agevolata interviene in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione



emessi dal Comune, le somme dovute di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

### **Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il soggetto attuatore relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 4, non può avviare nuove azioni esecutive, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. Dalla data di presentazione della definizione agevolata le procedure cautelari in corso (fermo amministrativo, ipoteche e pignoramento presso terzi) saranno sospese e verranno riprese in caso di decadenza degli effetti della definizione agevolata ovvero estinti in caso di integrale pagamento.

## **PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 9 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.



## **Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Vittoria, per quanto attiene l'IMU-TASI-TARI-TARES-TARSU-CANONI IDRICI-CUP

2. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

## **Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 10 deve essere presentata entro il 31.07.2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegna a mani al protocollo generale dell'Ente.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

## **Articolo 12 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 10, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 11.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.



4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

### **Articolo 13 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 12, entro il 31.07.2026.

2. Se l'importo dovuto è superiore a cinquecento euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 8 (otto) rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno ovvero con cadenza trimestrale. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

5. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

### **Articolo 14 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

## **PARTE III - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE OMESSE ED INFEDELI DICHIARAZIONI TARI**



### **Articolo 15 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Le violazioni consistenti nella omissione di dichiarazioni originarie o di variazione, e nella presentazione di dichiarazioni infedeli relative al tributo TARI non ancora accertate ma per le quali l'ente creditore, alla data di presentazione delle denunce di cui al successivo articolo 17, non sia decaduto dal diritto di porre in essere l'attività accertativa, possono essere definite in maniera agevolata, con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi irrogabili dall'ente creditore o dal Concessionario in sede di accertamento, e con il versamento delle sole somme dovute a titolo di sorte capitale. Le violazioni per le annualità suscettibili di essere definite in maniera agevolata, come per legge, alla data di approvazione del presente Regolamento sono:

- Omesse dichiarazioni relative alle occupazioni/detenzioni di locali tassabili
- Omesse dichiarazioni di variazione relative alle occupazioni/detenzioni di locali ed aree tassabili
- Infedeli dichiarazioni di superfici e di destinazioni d'uso delle aree e dei locali tassabili occupati/detenuti.

### **Articolo 16 – Soggetto attuatore della definizione agevolata**

1. Il soggetto attuatore è il Concessionario che alla data di approvazione del presente Regolamento sia titolare del servizio di accertamento per avvenuto affidamento da parte dell'ente creditore.

2. L'ente creditore e il soggetto attuatore diverso dall'ente creditore concordano i termini della rinegoziazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti in considerazione delle incidenze della definizione agevolata.

### **Articolo 17 – Denunce e avvisi di pagamento della definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 15, il debitore presenta una denuncia TARI di autoaccertamento al competente soggetto di cui all'articolo 16, manifestando contestualmente la volontà di avvalersi della definizione agevolata secondo quanto previsto dal precedente articolo 15.

2. Nella denuncia di cui al precedente comma il soggetto debitore rende la dichiarazione delle aree e dei locali tassabili ai fini TARI effettivamente occupati e/o detenuti nei periodi suscettibili di definizione agevolata e chiede il calcolo delle somme dovute a titolo di TARI non versate in conseguenza e per effetto delle dichiarazioni non presentate nei termini o infedelmente presentate. In tale denuncia il debitore indica, anche, il numero di rate, di pari importo, nel quale intende effettuare il pagamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento.

### **Articolo 18 – Procedura per la definizione agevolata**

1. Il soggetto attuatore predisporrà entro il 31/5/2026 le procedure informatiche atte a consentire la acquisizione e la gestione delle denunce di cui al precedente articolo 15 e la emissione degli avvisi di pagamento. Il soggetto attuatore predisponde ed invia, me-



dianete posta ordinaria, ai soggetti che in base alle risultanze delle banche dati detenute dal Comune risultino in stato di presumibile irregolarità, una apposita comunicazione illustrativa della definizione agevolata, della procedura, degli effetti, e dei termini di pagamento, onde favorire nei potenziali trasgressori la possibilità di verificare la propria posizione e di aderire alla iniziativa, evitando accertamenti futuri.

2. Resta in ogni caso onere del contribuente aderire o non aderire alla definizione agevolata delle violazioni per omesse/infedeli dichiarazioni TARI a prescindere dall'invio o dalla ricezione della predetta comunicazione.

3. Le istanze di definizione agevolata potranno essere presentate dai soggetti debitori fino a tutto il 31/07/2026. Il suddetto termine è prorogabile una sola volta, con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Il soggetto attuatore renderà disponibile, almeno una postazione di sportello, attiva per un numero di ore settimanali non inferiore a 20, dedicata in via esclusiva alla ricezione delle denunce di definizione agevolata ed alla emissione degli avvisi di pagamento consequenziali.

#### **Articolo 19 – Effetti della definizione agevolata**

1. A seguito della presentazione delle denunce di cui al precedente articolo 17:

sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata.

2. non possono essere emessi atti di accertamento per la contestazione delle omesse ed infedeli dichiarazioni TARI oggetto di definizione agevolata relativamente ai periodi di occupazione/detenzione risultanti dalle denunce di cui al precedente articolo 17;

#### **Articolo 20 – Revoca della definizione agevolata ed effetti**

1. Il mancato versamento degli importi dovuti in relazione a due rate di versamento, anche non consecutive, sarà causa di automatica revoca della definizione agevolata e dei relativi effetti, con consequenziale immediato annullamento per insolvenza dei suddetti avvisi e con immediato ripristino, per l'ente creditore, o per il concessionario da questi delegato, di potere di emettere a carico dei soggetti debitori istanti gli atti di accertamento aventi ad oggetto le violazioni ed i periodi precedentemente oggetto di definizione agevolata, con irrogazione delle sanzioni e con addebito degli addebito delle sanzioni.

2. I pagamenti eventualmente effettuati da parte dei soggetti debitori in relazione alla definizione agevolata, prima della relativa revoca, saranno trattenuti dall'ente creditore e non rimborsati né detratti negli atti successivi.

#### **Articolo 21 – Entrata in vigore**



1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.